



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 51 DEL 16/03/2023

OGGETTO: ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, proposto da '...omissis...' con gli Avv.ti Gerardo Carriero e Prof. Ernesto Sticchi Damiani. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di marzo alle ore 18:01 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

| Componenti | | Presente | Assente |
|--------------------------|---------------------|-----------|----------|
| FILONI Flavio | Sindaco | Sì | |
| GATTO Biagio | Vice Sindaco | Sì | |
| DORATO Caterina | Assessore | Sì | |
| BOVE Roberto | Assessore | Sì | |
| MORETTO Valentino | Assessore | Sì | |
| ANTICO Pina | Assessore | Sì | |
| Totale | | 6 | 0 |

In Presenza _

In Videoconferenza X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Fabio BOLOGNINO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott. Fabio BOLOGNINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

| PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 59 del 09/03/2023 | | |
|--|---|--|
| SETTORE PROPONENTE 1° Settore: Affari Generali e Legali | SERVIZIO | Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano |
| OGGETTO | ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, proposto da '...omissis...' con gli Avv.ti Gerardo Carriero e Prof. Ernesto Sticchi Damiani. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. | |
| Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria. | | |
| Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano _____ | | |
| Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono: | | |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 16/03/2023 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Avv. Christian Valentino Casarano (FIRMA DIGITALE) | |
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 16/03/2023 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco | |

SEDUTA DEL 16/03/2023 ORE 18:01 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott. Fabio BOLOGNINO

TESTO DELLA PROPOSTA

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, proposto da '...omissis...' con gli Avv.ti Gerardo Carriero e Prof. Ernesto Sticchi Damiani. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. |
|---------|---|

Vista la deliberazione n. 6 del 12/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione n. 7 del 12/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”*.

Visto l'art. 3 del RDL n. 1578 del 27/11/1933 avente ad oggetto *“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”*.

Vista la Legge n. 247/2012 relativa alla *“Nuova disciplina dell'ordinamento forense”*.

Visto l'art. 23 della Legge n. 247/2012 che regolamenta espressamente gli Avvocati degli Enti pubblici.

Visto il vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con delibera di G.M n° 93/2018.

Visto lo statuto comunale.

Premesso che:

- la Prof.ssa ...omissis... (generalità agli atti del procedimento) con ricorso al Consiglio di Stato (NRG 1283/2023), ha chiesto l'ottemperanza *“del decreto del Presidente della Repubblica del 20/06/2011 emesso su conforme parere del Consiglio di Stato n. 312 del 22/01/2011 (Adunanza del 27/10/2010, affare n. 4083/2008), notificato in copia autentica al Comune di Galatone in data 23/7/2013 e recepito con delibera della Giunta Municipale n. 169 del 2/7/2014. E CONSEQUENTE DECLARATORIA DI NULLITÀ ed in subordine di illegittimità 1) della delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 25/11 2022, pubblicata sull'Albo pretorio dal 02/12/2022 al 17/12/2022, avente ad oggetto “ESAME DELLE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 26704/2022 DI ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO*

GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI GALATONE, AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2001 – DETERMINAZIONI. 2) Della deliberazione di C.C. n. 15 del 26/04/2022 di adozione del Piano Urbanistico Generale di Galatone. 3) Delle tavole n. 1.04.0 – 3.00 – 4.04 – 5.01.5 – 5.03 e dell'art. 55/P delle N.T.A. del P.U.G. nonché di ogni atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati”;

- ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, ricevuto il ricorso, il Responsabile del Settore Urbanistica – Patrimonio - Manutenzioni, con nota prot. n. 7695 dell'8/03/2023, ritenendo sussistere il corretto operato dell'Ente in ordine ai provvedimenti gravati dal ricorso, ha richiesto all'Avvocatura Comunale l'apertura della posizione legale;

Considerato che in organico presso l'Avvocatura Comunale risulta assegnato l'unico funzionario Avvocato sprovvisto dell'abilitazione per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori;

Ritenuto che, seppur allo stato non risulta essere stata fissata udienza di discussione, è comunque necessario e urgente resistere al suddetto ricorso, pertanto costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, confermando la legittimità dell'operato di questo Comune, posto in essere nel procedimento di che trattasi;

Dato atto che:

- per quanto sopra detto, ai fini della formale costituzione in giudizio, occorre affidare l'incarico, di tutela legale dell'Ente, ad un Avvocato esterno di fiducia, applicando al caso di specie l'art. 4 (incarichi esterni) del Regolamento dell'Avvocatura Comunale;
- la suddetta controversia risulta essere di valore indeterminabile e in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, il compenso sarebbe determinato in circa €. 6.597,00 oltre oneri;
- risulta essere stata acquisita la disponibilità da parte di professionista esterno ad assumere l'incarico di difesa con un compenso pari ad €. 4.000,00, oltre iva cap e spese generali, per un tot. di €. 5.836,48, al di sotto quindi dei parametri minimi tariffari stabiliti per legge, comportando indubbi vantaggi per l'Ente, rendendo di fatto conveniente, anche sotto un profilo meramente economico, avvalersi nella circostanza di professionista esterno qualificato;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto, con nomina di un legale esterno;

Ritenuto, altresì, di demandare al Responsabile dell'Avvocatura Comunale l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente per l'affidamento dell'incarico ad un legale esterno di fiducia, assegnando al predetto la dotazione finanziaria pari ad €. 5.836,48 *omnicomprensiva*;

Considerato che la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante "Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 all'articolo 1, comma 775 ha disposto che *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*.

Atteso che questo Comune è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 – 3° Comma – del T.U.E.L. 267/2000;

Visto l'art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria"*;

Visto altresì che l'art. 163 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"*;

Dato atto che la presente previsione di spesa costituisce un costo non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto necessaria per il corretto svolgimento delle funzioni dell'Ente trattandosi di difesa giudiziale, andrà a valere sul capitolo 40/1, del bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2023, che presenta sufficiente disponibilità;

Richiamato l'art. 4 comma 1 del regolamento dell'Avvocatura Comunale ai sensi del quale: *"L'incarico difensivo del Comune può essere conferito con valutazione discrezionale del Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, anche ad Avvocati esterni, in ragione della particolare complessità della controversia, della specificità della materia, del carico di lavoro dell'Avvocatura e*

comunque in ogni altra situazione di volta in volta valutata, che renda difficoltosa o inopportuna la gestione della pratica da parte dell'Avvocatura ...omissis...".

Acquisiti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL.

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto:

- 1) di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto, il quale conferirà ampio mandato in tal senso a professionista esterno;
- 2) di demandare al Responsabile dell'Avvocatura Comunale la predisposizione dell'atto determinativo per l'assunzione dell'impegno di spesa, occorrente per l'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente ad un legale esterno di fiducia che curi gli interessi di questo Comune per la questione di che trattasi;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, **previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.**